

# Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

## IL DIRETTORE

**Decreto n. 98 del 22/11/2021**

**Oggetto:** Autorizzazione temporanea al Frantoio del Parco Soc. Coop. Agricola per la raccolta delle olive da alcune piante poste lungo strada e nel campo sperimentale ai sensi della L.R. 77/2004 e del Regolamento n. 61/R/2005

*Allegati da pubblicare:*

*Dirigente responsabile:* Giovanni Sordi

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ente Terre Regionali Toscane.

## **IL DIRETTORE**

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;

Richiamato il decreto dirigenziale 7 aprile 2016, n. 25 che approva l'avviso pubblico per affidamento in regime di concessione dei terreni ad oliveto e del frantoio, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane – Tenuta di Alberese, posti nell’area del Parco Naturale della Maremma ed in aree contigue, in Comune di Grosseto, secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamato il decreto dirigenziale 13 settembre 2016, n. 72 con cui è aggiudicata in via definitiva la concessione dei suddetti beni;

Ricordato che il disciplinare per l’affidamento in regime di concessione dei terreni ad oliveto e del frantoio di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane è stato sottoscritto in data 10 ottobre 2016;

Richiamato il Decreto n. 45 del 25 Giugno 2020 ad oggetto “L.R. 80/12 art. 3, Banca della Terra – avviso pubblico per affidamento in regime di concessione dei terreni ad oliveto e del frantoio, di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane – Tenuta di Alberese – proroga durata concessione”;

Vista la richiesta ad oggetto “lavori esterni” che il “Frantoio del Parco” ha trasmesso ad Ente Terre (protocollo di Ente Terre n. 2622/21 del 28 giugno 2021) per la realizzazione di lavori di sistemazione esterna delle aree circostanti al frantoio, quale avvio di un percorso volto all’ammodernamento e al miglioramento della struttura, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, l’ampliamento degli stessi e la sostituzione della strumentazione; a tale richiesta ha fatto seguito la lettera di autorizzazione in data 9 luglio 2021 (prot. 2829/2021).

Dato atto che la volontà manifestata da Ente Terre con la suddetta autorizzazione è sì quella di permettere il miglioramento delle caratteristiche tecniche del frantoio concesso in uso, affinché la struttura mantenga la giusta competitività sul mercato attraverso l’intervento straordinario oneroso proposto, ma è soprattutto quella di consolidare la struttura sul territorio per portare un servizio al territorio stesso; viene così a modificarsi il ruolo del frantoio che, da struttura autorizzata alla sola frangitura delle olive autoprodotte è chiamata a diventare struttura che può lavorare le olive prodotte da terzi laddove, in particolare, il prodotto ottenuto dal frantoio risulti di elevate qualità.

Considerato che tale nuova impostazione che promuove un nuovo percorso di organizzazione di un servizio al territorio richiede di procedere ad una rivisitazione complessiva del disciplinare, in relazione ai beni inseriti nella concessione, agli obblighi e impegni assunti dal concessionario, nonché all’importo del canone concessorio;

Dato atto che l’attuale Disciplinare non comprende le seguenti particelle catastali del Comune di Grosseto: F.144 P.242, F.147 P.106, F.152 P.28, F.152 P.47, F.155 P.84, F.155 P.120;

Richiamate le disposizioni vigenti in materia di gestione del patrimonio regionale, in particolare la L.R. 27.12.2004 n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla L.R. 21.03.2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)” e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Giunta

Regionale 23 novembre 2005, n. 61/R ad oggetto “Regolamento di attuazione della legge regionale 27.12.2004, n. 77”;

Richiamato inoltre il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane 19 gennaio 2015, n. 3 ad oggetto “DGR n. 913 del 27 ottobre 2014 – Approvazione degli indirizzi agli Enti competenti per l’utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana mediante rilascio di autorizzazioni e concessioni a soggetti terzi;

Dato atto che nel rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni all’uso dei beni di sua proprietà, Ente Terre Regionali Toscane utilizza le procedure stabilite dal regolamento regionale 23 novembre 2005, n. 61/R, di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) per tutto quanto disposto in merito alla utilizzazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale;

Dato atto che a seguito di verifiche effettuate risulta impossibile per Ente Terre proseguire con la raccolta delle olive dalle piante presenti nelle particelle sopra menzionate e che pertanto è necessario procedere ad una autorizzazione a terzi per la raccolta e i conseguenti lavori di ripulitura delle piante e del terreno;

Richiamata la nota con cui viene chiesta l’autorizzazione (protocollo di Ente Terre n. 4429/21 del 26 ottobre 2021) alla raccolta delle olive delle piante poste ai bordi della strada di Valle Maggiore, nell’uliveto del campo sperimentale e ai bordi della strada di Spergolaia, e che ricadono nelle particelle catastali sopra menzionate;

Dato atto che il concessionario nel corso degli anni ha sempre rispettato gli impegni presi con la sottoscrizione del disciplinare, mantenendo in efficienza il bene e provvedendo altresì alla manutenzione dello stesso a proprie spese;

Ritenuto pertanto di autorizzare l’uso eccezionale e temporaneo a favore del Frantoio del Parco Soc. Coop. Agricola per la raccolta delle olive e per la necessaria manutenzione delle piante poste nelle particelle catastali del Comune di Grosseto: F.144 P.242, F.147 P.106, F.152 P.28, F.152 P.47, F.155 P.84, F.155 P.120;

Dato atto che la validità temporale della autorizzazione è per la presente annualità olivicola, salvo successiva proroga da rilasciarsi previa richiesta ufficiale e concessa attraverso lettera autorizzativa mantenendo inalterati gli impegni assunti con il presente atto, in particolare in merito al corrispettivo richiesto di cui al punto successivo;

Dato atto che il corrispettivo richiesto, commisurato al fine e alla durata della autorizzazione e alle spese che dovranno essere sostenute dal concessionario per la pulitura delle piante e delle aree sottostanti, è stabilito in euro 1.200,00 da versare al momento della sottoscrizione della lettera regolante l’autorizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013

## **DECRETA**

1. Di autorizzare l’uso eccezionale e temporaneo a favore del Frantoio del Parco Soc. Coop. Agricola per la raccolta delle olive e per la necessaria manutenzione delle piante poste nelle

particelle catastali del Comune di Grosseto: F.144 P.242, F.147 P.106, F.152 P.28, F.152 P.47, F.155 P.84, F.155 P.120;

2. di stabilire che la validità temporale della autorizzazione è per la presente annualità olivicola, salvo successiva proroga da rilasciarsi previa richiesta ufficiale e concessa attraverso lettera autorizzativa mantenendo inalterati gli impegni assunti con il presente atto, in particolare in merito al corrispettivo richiesto di cui al punto successivo;
3. di stabilire che il corrispettivo richiesto, commisurato al fine e alla durata della autorizzazione e alle spese che dovranno essere sostenute dal concessionario per la pulitura delle piante e delle aree sottostanti, è stabilito in euro 1.200,00 da versare al momento della sottoscrizione della lettera regolante l'autorizzazione;
4. di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la raccolta delle olive e la necessaria ripulitura delle piante;
5. di dare atto che la lettera regolante l'autorizzazione di che trattasi conterrà, oltre alle clausole discendenti dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 novembre 2005, n. 61/R, quanto sotto riportato:
  - il soggetto autorizzato deve impegnarsi a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso per cui è stato richiesto; ogni altra differente destinazione, se non autorizzata preliminarmente ed in forma scritta da Ente Terre comporterà la revoca dell'autorizzazione;
  - il soggetto autorizzato si impegna a provvedere alla corretta manutenzione del bene, fermo restando che le spese ordinarie derivate dall'uso del bene saranno a carico del beneficiario;
  - Ente Terre Regionali Toscane si ritiene indenne da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi, da azioni provenienti dall'uso del bene da parte del soggetto autorizzato. Eventuali danni causati ai beni concessi saranno dal medesimo pagati a Ente Terre Regionali Toscane su stima insindacabile di un tecnico di fiducia dell'Ente Terre Regionali Toscane;
  - Ente Terre Regionali Toscane per sopravvenute esigenze, ha la facoltà di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio senza che per tale fatto il soggetto autorizzato possa comunque avanzare pretese per danni od indennizzi;
  - l'autorizzazione può essere revocata anche quando il soggetto autorizzato adibisca i beni di cui sopra ad uso diverso da quello previsto o ne faccia uso irregolare, abbia ceduto a terzi in uso i beni o parte di essi senza preventiva autorizzazione di Ente Terre Regionali Toscane, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
  - il titolare dell'autorizzazione si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti, ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne Ente Terre Regionali Toscane da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi. Per quanto non previsto nel presente valgono le disposizioni in materia del Codice Civile, delle leggi riguardanti i beni del patrimonio indisponibile regionale e le consuetudini locali;

- il rilascio dell'autorizzazione non esime il titolare ad acquisire ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso necessario all'esecuzione dell'attività svolta sui beni in oggetto;
- alla scadenza dell'autorizzazione il beneficiario si obbliga a restituire a Ente Terre Regionali Toscane il bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

**II DIRETTORE DELL'ENTE**

*Dott. Giovanni Sordi*